



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 13 FEB. 2020

Protocollo N° 70333

Class: G920.25.3Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Articolo 20, Legge Regionale 24 gennaio 2020, n. 1. Eliminazione dell'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia (di cui all'articolo 42 del D.P.R. n.1518 del 1967). *Indicazioni esplicative.*

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
SEDE

Al Presidente della
FISM Veneto
SEDE

E, p.c.

All'Assessore a Sanità, Servizi sociali,
Programmazione socio-sanitaria
Dott.ssa Manuela Lanzarin

Al Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale
Dott. Domenico Mantoan

Loro Sedi

Al fine di dare indicazioni esplicative in merito alla recente L. R. 24 gennaio 2020, n. 1 *Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali* che, all'articolo 20, comma 2, ha stabilito che "nel territorio della Regione del Veneto è abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia", si precisa quanto segue.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-INAM, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Molte altre regioni, prima del Veneto, hanno disposto il venir meno dell'obbligo di presentazione del certificato in oggetto :

- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 agosto 2005 n. 21, articolo 2;
- Delibera della Giunta della Regione Liguria n.1609 del 29.12.2006;
- Legge della Regione Piemonte 25 giugno 2008 n.15;
- Legge della Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33, articolo 58, comma 2;
- Legge della Regione Umbria 16 settembre 2011 n. 8, articolo 45;
- Delibera della Giunta provinciale Alto Adige Bolzano n.1656 del 5 novembre 2012;
- Legge della Regione Emilia Romagna 16 luglio 2015 n.9;
- Legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018 n. 7, articolo 68;
- Legge della Regione Marche 18 aprile 2019 n.8, articolo 43.

L'iter della proposta legislativa nella Regione del Veneto è stato avviato a seguito di numerose richieste in tal senso formulate dalla Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) del Veneto sulla base del fatto che le evidenze scientifiche rilevano che, nelle più comuni malattie, trascorsi i cinque giorni di assenza, l'alunno non presenta livelli di contagiosità tali da ritenersi pericolosi per la convivenza in collettività e, quindi, non vi è alcun motivo per il quale il rientro a scuola debba essere vincolato alla presentazione del certificato in questione.

Va precisato che la legittimità dell'abolizione del certificato in parola è stata già oggetto del vaglio del Consiglio di Stato che, con la decisione n.1276 /2014, ha affermato che *"E' da ritenersi legittima l'abolizione dei certificati di riammissione a scuola dopo i cinque giorni di assenza per malattia"* e che *"la scelta, oltre ad esser coperta da fonte legislativa, si palesa altresì, perfettamente in linea con le osservazioni dell'apposito Gruppo di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa la scarsa utilità delle predette certificazioni, sull'assunto che le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione ma raramente quando il soggetto è convalescente"*.

In ogni caso si ricorda che, nelle ipotesi in cui agli alunni assenti per malattia (indipendentemente dall'assenza scolastica di meno o più di 5 giorni) **venga diagnosticata una malattia infettiva** per la quale

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-INAM, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



sono necessarie misure di profilassi per esigenze di tutela della salute pubblica, **la disciplina da applicarsi è quella dettagliatamente prevista nella Circolare del Ministero della Salute n.4 del 13 marzo 1998.**

La circolare ministeriale indica quali sono le misure da prendersi, a cura del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, ivi compresi i periodi di assenza dalla scuola o dal lavoro per evitare la diffusione della malattia.

Inoltre, in caso di malattie infettive e diffusive pericolose per la salute pubblica, il medico è tenuto alla **notifica della malattia all'ASL ai sensi del D.M. Sanità del 15.12.1990.**

I genitori dovranno sempre rispettare quanto prescritto dal medico curante (periodo di allontanamento, contumacia, terapia).

Queste sono le premesse giuridiche e le motivazioni scientifiche che hanno condotto alla previsione di cui all'articolo 20 della L.R. n.1/2020 che ha disposto il venir meno anche nella Regione del Veneto dell'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i 5 giorni di assenza per malattia (art.42 del D.P.R. n.1518 del 1967), in quanto adempimento non rispondente alla finalità che si propone di perseguire, quale la tutela della salute della collettività e dei singoli. Si ribadisce che questa finalità non può essere garantita con una certificazione di riammissione scolastica (che era richiesta solo dopo cinque giorni di assenza per qualsiasi malattia) ma unicamente attraverso una valutazione medica mirata al problema di salute del soggetto ed il conseguente responsabile rispetto da parte dei genitori di quanto prescritto dal medico.

Va precisato che la disposizione del 1967 è l'unica norma che prevedeva la certificazione medica di riammissione scolastica dopo cinque giorni di assenza ed è in base a questa norma che il certificato veniva richiesta sia per le scuole in senso proprio che per i nidi, i servizi per prima infanzia (ecc.).

Si suggerisce che le scuole e gli istituti che intendano documentare e sottolineare la responsabilità genitoriale nei confronti della collettività nella quale il figlio è inserito, inseriscano - se ritengono - nella giustificazione del rientro da un'assenza per malattia la previsione di una dichiarazione del genitore relativa al fatto di essersi attenuto a quanto prescritto dal medico di famiglia.

Diverso invece è quel certificato medico, previsto da diversi regolamenti di asili nido, che il genitore che voglia usufruire della "riduzione della retta" per assenza dovuta a malattia superiore ad un certo numero di giorni, deve presentare per documentare la malattia. Quest'ultimo certificato infatti ha una finalità diversa dalla riammissione scolastica, non è riferibile alla norma in questione e pertanto può essere richiesto.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-INAM, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Infine, con riferimento al *Manuale per la prevenzione delle malattie infettive nelle comunità infantili e scolastiche* (2010), esso andrà certamente rivisto ed aggiornato.

Con l'invito a dare la massima diffusione alle presenti indicazioni, si porgono distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

IL DIRETTORE
Dr.ssa Francesca Russo

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE,
VETERINARIA Direttore : Dr.ssa Francesca Russo
Funzionario referente : dott.ssa Emanuela Botta

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-INAM, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it